

REGOLAMENTO 12 novembre 2012, n. 12

Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 12/04/2012;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto
vista la nota n. 6354/SP dell'26/10/2012 dell'Assessore proponente

EMANA

il seguente Regolamento :

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Usi delle acque
- Art. 4 Competenze
- Art. 5 Catasto delle utenze idriche e archivio anagrafico dei punti d'acqua

TITOLO II PROCEDIMENTO PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CAPO I AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

- Art. 6 Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi

- Art. 7 Istanza di concessione di derivazione
- Art. 8 Verifica preliminare di procedibilità
- Art. 9 Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pareri
- Art. 10 Pubblicazione
- Art. 11 Domande concorrenti
- Art. 12 Osservazioni ed opposizioni
- Art. 13 Domande soggette a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
- Art. 14 Domande soggette a VIA e VI
- Art. 15 Trasmissione documentazione per acquisizione di pareri e nulla osta
- Art. 16 Visita locale di istruttoria
- Art. 17 Integrazioni documentali
- Art. 18 Conclusione dell'istruttoria e relazione finale

CAPO II CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- Art. 19 Disciplinare di concessione
- Art. 20 Provvedimento finale di rilascio o diniego della concessione
- Art. 21 Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze
- Art. 22 Durata delle concessioni
- Art. 23 Determinazione dei canoni e delle cauzioni

CAPO III PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

- Art. 24 Rinnovo della concessione
- Art. 25 Cambio di titolarità
- Art. 26 Limitazione dei prelievi e sospensione dell'esercizio della concessione
- Art. 27 Varianti alla concessione

CAPO IV ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- Art. 28 Decadenza
- Art. 29 Revoca
- Art. 30 Rinuncia alla concessione
- Art. 31 Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza

TITOLO III IL PROCEDIMENTO PER LICENZE E DEPOSITI

- Art. 32 La licenza di attingimento
- Art. 33 Procedure di deposito per uso domestico

TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Art. 34 Installazione del misuratore volumetrico
- Art. 35 Perforazioni finalizzate al controllo e monitoraggio degli acquiferi
- Art. 36 Disposizioni relative all'uso dell'acqua per scambio termico
- Art. 37 Vigilanza e controlli
- Art. 38 Sanzioni

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 Norme transitorie

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, alla concessione di derivazione e alla licenza di attingimento per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee e superficiali, mediante piccole derivazioni e attingimenti temporanei, nonché la procedura relativa al deposito per derivazioni di acque sotterranee ad uso domestico.
2. Il presente regolamento favorisce la semplificazione amministrativa nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia.
3. Non sono soggetti al presente regolamento:
 - a) la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, in quanto libera e soggetta alle sole prescrizioni previste nell'articolo 17, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
 - b) le procedure relative alle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e al D.P.G.R. Campania 9 aprile 2010, n. 95 (Regolamento n. 10/2010: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente);
 - c) le procedure relative alle acque termali di cui al R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini), alla L.R. n. 8 del 2008 e al D.P.G.R. Campania n. 95 del 2010 (Regolamento n. 10/2010);
 - d) le procedure relative alle risorse geotermiche di cui al D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), alla L.R. n. 8 del 2008 e al D.P.G.R. Campania n. 95 del 2010.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite:
 - a) acque superficiali, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale): le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
 - b) acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 152/2006, tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; comprese, ai fini del presente regolamento, quelle scaturenti da sorgenti o affioranti da scavi effettuati sotto falda;
 - c) sorgente, punto o area più o meno ristretta, ubicata sia in superficie che sotto il livello del mare, in corrispondenza della quale si manifesta il naturale affioramento di acque sotterranee.
 - d) bilancio idrico, ai sensi dell'Allegato 1, comma 1 del D.M. 28 luglio 2004, comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato

- bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);
- e) attingimento, prelievo temporaneo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali effettuato, con impianti mobili, per una durata non superiore all'anno;
- f) derivazioni, prelievi di acqua pubblica da corpi idrici superficiali o sotterranei (comprese le sorgenti), effettuati mediante opere mobili o fisse, a loro volta distinte in:
- 1) grandi derivazioni, ai sensi del R.D. 1775/1933, tutte quelle che eccedono i seguenti limiti:
 - 1.1) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua di 3.000 chilowatt;
 - 1.2) per acqua potabile: litri 100 al secondo;
 - 1.3) per irrigazione: litri 1.000 al secondo o anche meno se è possibile irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
 - 1.4) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al secondo;
 - 1.5) per usi industriali, intendendo con tale termine usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al secondo;
 - 1.6) per piscicoltura: litri 100 al secondo;
 - 1.7) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al secondo;
 - 2) piccole derivazioni: tutte le utenze che non rientrano nelle grandi derivazioni;
 - 3) derivazioni per uso domestico: tutte le utenze per derivazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 3 comma 1 lettera n), comprese nei seguenti limiti:
 - 3.1) fino a 1,0 litro al secondo e con un volume massimo di 1.500 metri cubi all'anno;
- g) deflusso minimo vitale (DMV) la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire, in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici fissati ai sensi degli articoli 76 e 77 del D.Lgs. 152 del 2006, la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

Art. 3

Usi delle acque

1. Ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti usi delle acque:
- a) uso destinato al consumo umano, che comprende tutti gli utilizzi delle acque definite all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
 - b) uso irriguo, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione fondiaria;
 - c) uso industriale, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati a processi produttivi industriali, ad esclusione di quelli definiti all'articolo 2 comma 1, lettera a), punto 2 del D. Lgs. n. 31 del 2001, i quali rientrano nell'uso destinato al consumo umano;
 - d) uso idroelettrico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati alla produzione di energia elettrica mediante forza motrice idraulica;
 - e) uso come forza motrice, che comprende tutti gli utilizzi delle acque come forza motrice per il funzionamento di macchinari;
 - f) uso per aree a verde pubblico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione di aree a verde pubblico e di aree destinate ad attività sportive e ricreative;
 - g) uso piscicolo, per l' utilizzo delle acque destinate all'allevamento di specie ittiche;
 - h) uso igienico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'igiene personale e degli impianti sanitari;
 - i) uso zootecnico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'allevamento del bestiame nell'ambito di imprese agricole o zootecniche, non configurate come uso domestico di cui alla lettera n);
 - j) uso antincendio, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati ai servizi antincendio pubblici e privati;
 - k) uso per autolavaggio, per l'utilizzo delle acque per il funzionamento degli impianti commerciali di autolavaggio;
 - l) uso per lavaggio strade, utilizzo delle acque per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate;
 - m) uso per scambio termico per l'utilizzo delle acque derivate finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore;

- n) uso domestico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque previsti nell'articolo 93 del R.D. 1775 del 1933, rivolti ad esclusivo uso familiare e non configuranti un'attività economico produttiva o con finalità di lucro;
 - o) uso a scopi didattico-scientifici per l'utilizzo delle acque nelle attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale;
 - p) uso promiscuo, per l'utilizzo delle acque per due o più usi indicati alle lettere precedenti. In tale caso la determinazione della tipologia di derivazione è basata sulla quantità totale di acqua derivata per i diversi usi, assumendo tra i limiti di riferimento previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera f), quello corrispondente all'uso predominante;
 - q) altri usi per l'utilizzo delle acque non ricadenti in una delle tipologie individuate nelle lettere precedenti.
2. Gli altri usi previsti nella lettera q) del comma 1, sono consentiti purché è dimostrata la compatibilità con la normativa vigente e con il pubblico interesse. In tali casi le istanze di ricerca e di concessione, il disciplinare di concessione e lo stesso provvedimento di concessione di cui agli articoli successivi, descrivono dettagliatamente l'uso da effettuarsi e le finalità sottese, oltre che la relativa assimilazione ad uno degli usi definiti per la determinazione della durata massima della concessione e dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica.
 3. All'allegato A si riporta la corrispondenza tra gli usi individuati al comma 1 e gli usi definiti per la determinazione dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, con indicazione della durata massima delle concessioni.

Art. 4 Competenze

1. Ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 29 maggio 1980, n. 54 (Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub-delegate) sono sub-delegate alle province tutte le funzioni amministrative in materia di acque ed acquedotti.
2. Al fine di uniformare gli atti relativi al presente regolamento, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) è emanata con provvedimento regionale apposita modulistica inerente i procedimenti oggetto del presente regolamento.

Art. 5 Catasto delle utenze idriche e archivio anagrafico dei punti d'acqua

1. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni aggiorna con i dati relativi alle nuove concessioni, il Catasto Utenze Idriche formato ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 1775 del 1933.
2. Al fine di disporre di un data-base aggiornato dei punti d'acqua esistenti e dei nuovi punti realizzati, entro sei mesi dalla data della pubblicazione sul BURC del presente regolamento, è emanata, con decreto dirigenziale, apposita direttiva per la formazione e l'aggiornamento dell'Archivio anagrafico dei punti d'acqua previsto nell'Allegato 3 alla parte terza del D.Lgs 152 del 2006.

TITOLO II PROCEDIMENTO PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Art. 6 Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi

1. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, finalizzati alla richiesta di concessione per la derivazione, sono preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 1775 del 1933, previa presentazione di apposita domanda all'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni.
2. Le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi contengono i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
 - b) oggetto della richiesta;
 - c) ubicazione dell'area interessata dalla ricerca (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N – WGS84 dei punti di ricerca previsti), con denominazione e codice del corpo idrico sotterraneo interessato, dedotti dal piano di tutela delle acque regionale (PTA);
 - d) destinazione d'uso della risorsa.
 - e) portate media e massima di prelievo richiesta, espresse in litri al secondo;
 - f) volume annuale massimo richiesto, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d'uso e con le portate di cui alla lettera e);
 - g) eventuale titolo edilizio abilitativo.
3. Alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, formulate come sopra indicato, sono allegati:
- a) titolo di proprietà o altro documento che abilita alla domanda di autorizzazione;
 - b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, se esistente, per la specifica destinazione d'uso, circa l'impossibilità di soddisfare l'esigenza idrica prevista;
 - c) la documentazione tecnica prescritta all'Allegato B;
 - d) copia del versamento delle spese di istruttoria previsto nell'articolo 7, comma 6;
4. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi è autorizzata dall'ente concedente a seguito della verifica preliminare prevista nell'articolo 8, degli adempimenti istruttori di cui agli articoli 9, 10 e 11, tenendo conto di eventuali osservazioni ed opposizioni, e dopo avere acquisito i relativi pareri.
5. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
- a) le modalità di esecuzione degli eventuali saggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
 - b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alle falde captabili;
 - c) le modalità e le tipologie di prove da effettuare sulle falde nel corso dei lavori di perforazione;
 - d) l'obbligo di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, all'ente concedente e al comune competente per territorio la data di inizio delle attività di perforazione e i dati identificativi dell'impresa incaricata della loro esecuzione e del direttore dei lavori, previa acquisizione di adeguato titolo abilitativo edilizio;
 - e) il termine da osservare per la conclusione dei lavori; tale termine, che non può essere superiore a dodici mesi, può essere prorogato ai sensi dell'articolo 100 del R.D. 1775 del 1933;
 - f) le cautele da adottare per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
 - g) le cautele da adottare per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
 - h) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;
 - i) l'obbligo, per le trivellazioni superiori a 30 metri di profondità dal piano di campagna, di attivare la procedura prevista nella legge 464 del 1984, specificando le relative sanzioni stabilite in caso di inosservanza.
6. L'autorizzazione alla ricerca e allo scavo di pozzi può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 105 del R.D. 1775 del 1933, per esigenze di tutela della risorsa o nei casi in cui ciò sia necessario ai fini della tutela del pubblico interesse. L'autorizzazione può essere, in particolare, revocata ai sensi dell'articolo 101 del R.D. 1775 del 1933, senza che il ricercatore abbia diritto a compenso o indennità:
- a) quando i lavori non sono iniziati entro due mesi dalla notifica del provvedimento di autorizzazione;
 - b) quando i lavori sono rimasti sospesi oltre sei mesi;
 - c) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione;
 - d) per contravvenzione al divieto di cessione dell'autorizzazione senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.
7. Per il rilascio del provvedimento di concessione, il soggetto autorizzato alla ricerca e scavo comunica la fine dei lavori e formalizza la domanda di concessione alla derivazione, trasmette all'ente concedente, entro trenta giorni dal termine dei lavori di trivellazione, la documentazione stabilita dall'articolo 7 per le diverse fattispecie di derivazione e uso di acque sotterranee.

Art. 7

Istanza di concessione di derivazione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda.
2. Possono presentare domanda di concessione le persone fisiche, in forma singola o associata, e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che hanno necessità di utilizzare acqua pubblica.
3. La concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio.
4. Le domande di concessione per piccole derivazioni da acque superficiali o sotterranee sono indirizzate all'ente competente e contengono i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) oggetto della richiesta;
 - c) denominazione del punto di prelievo (corso d'acqua superficiale, sorgente o località per pozzo denominazione e codice del corpo idrico interessato, dedotti dal PTA, ubicazione del punto di prelievo - località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N – WGS84);
 - d) destinazione d'uso della risorsa;
 - e) portata di prelievo espressa in litri al secondo, indicando nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
 - f) volume annuale massimo di derivazione, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d'uso e con le portate previste nella lettera e);
 - g) potenza nominale media annua in chilowatt per produzione di energia elettrica o forza motrice.
5. Alle domande di concessione, formulate come previsto nel comma 4, sono allegati:
 - a) titolo di proprietà o altro documento che abilita alla richiesta di concessione;
 - b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, se esistente, per la specifica destinazione d'uso, circa l'impossibilità di soddisfare l'esigenza idrica oggetto della richiesta;
 - c) certificato di destinazione urbanistica con indicazione degli eventuali vincoli esistenti;
 - d) certificato rilasciato dall'ASL competente per territorio sulla idoneità delle acque destinate al consumo umano, come definite e disciplinate dal D.Lgs. 31 del 2001, e sulla idoneità delle acque per uso agricolo e zootecnico di cui al D.M. 23 marzo 2000;
 - e) la documentazione tecnica, per le diverse fattispecie, prescritta all'Allegato C;
 - f) copia del versamento delle spese di istruttoria di cui al comma 7, laddove non già versato in base all'articolo 6;
 - g) copia del versamento previsto nell'articolo 7 del R.D. 1775 del 1933.
6. Per quanto attiene le eventuali opere strutturali necessarie per la realizzazione della derivazione o presa, è necessario acquisire adeguato titolo abilitativo edilizio secondo le vigenti norme urbanistiche e le procedure previste nella L.R. n. 9 del 1983.
7. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni determina gli importi delle spese di istruttoria, eventualmente differenziandole in base alle diverse fattispecie di derivazione e uso.
8. Le spese di istruttoria sono utilizzate per le attività previste nell'articolo 5 e per lo svolgimento di verifiche, controlli e sopralluoghi.
9. L'ente concedente provvede, con proprio atto, a disciplinare le procedure di verifica e controllo degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, accertate dai tecnici all'uopo preposti o da altre autorità competenti, si applicano le sanzioni previste per legge e la domanda viene immediatamente rigettata.

Art. 8

Verifica preliminare di procedibilità

1. L'ufficio istruttore verifica, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di concessione, la completezza della documentazione allegata.
2. In caso di esito positivo della verifica prevista al comma 1, l'ufficio istruttore procede ai sensi dell'articolo 9.
3. In caso di esito negativo della verifica prevista al comma 1, l'ufficio istruttore fissa, al richiedente, un termine per le integrazioni necessarie al completamento formale della domanda, non inferiore a dieci

giorni e non superiore a trenta giorni, prorogabile su istanza del richiedente per una sola volta e per non più di trenta giorni.

4. Ricevute le integrazioni richieste nei termini di cui al comma 3, l'ufficio istruttore procede agli adempimenti di cui all'articolo 9.
5. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 7 del R.D. 1775 del 1933, l'ufficio istruttore respinge, con apposito provvedimento, la domanda di concessione di derivazione.

Art. 9

Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pareri

1. L'ufficio istruttore comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 ed in conformità all'articolo 8 della L. 241 del 1990, con l'emissione dell'ordinanza di istruttoria prevista nell'articolo 7 del R.D. 1775 del 1933, indicando il termine massimo per la conclusione del procedimento.
2. L'ufficio istruttore:
 - a) individua, tra i soggetti che per legge intervengono nel procedimento ai sensi dell'articolo 7 della L. 241 del 1990, gli enti dai quali acquisire pareri e nulla osta, prendendo come riferimento quelli indicati all'Allegato D;
 - b) richiede ai soggetti di cui alla lettera a) i pareri di competenza, trasmettendo loro la documentazione relativa alla domanda di concessione, da integrare dopo l'acquisizione delle eventuali domande concorrenti e delle osservazioni e opposizioni di cui agli articoli 11 e 12.
3. Indica e convoca, in alternativa alla richiesta di parere di cui alla lettera b), tra gli stessi soggetti, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei relativi pareri, ai sensi dell'articolo 14 della L. 241 del 1990; dell'indizione della conferenza dei servizi è data inoltre comunicazione al richiedente.
4. Procede agli adempimenti previsti nell'articolo 10.

Art. 10

Pubblicazione

1. L'ufficio istruttore richiede la pubblicazione della domanda, mediante avviso sul BURC, contenente:
 - a) gli estremi identificativi del richiedente e la data di presentazione della domanda;
 - b) i seguenti dati inerenti la derivazione:
 - 1) luogo di presa;
 - 2) portate e volumi da derivarsi;
 - 3) uso dell'acqua;
 - 4) luogo di eventuale restituzione;
 - 5) tipo e denominazione dei corpi idrici da cui si richiede il prelievo;
 - 6) corpi idrici interessati dall'eventuale restituzione e, nei casi di domande di concessione ad uso idroelettrico, salto e potenza nominale media.
 - c) l'ufficio istruttore e l'ufficio competente per il provvedimento finale, presso il quale è depositata, per la visione, copia della domanda e degli elaborati progettuali;
 - d) il termine per la presentazione delle domande concorrenti previste nell'articolo 11, comma 1; i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni previsti nell'articolo 12, comma 1, con indicazione delle modalità di presa visione da parte degli interessati della domanda e della documentazione tecnica;
 - e) nel caso di progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'incidenza (VI) o a verifica di assoggettabilità alla VIA; indicazione dell'ufficio competente per tali provvedimenti, oltre che dei termini e le modalità per la presentazione delle relative osservazioni.
2. L'avviso previsto al comma 1 e l'ordinanza di istruttoria sono contestualmente pubblicati nell'Albo pretorio on-line dell'autorità concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione; essi sono inoltre trasmessi ai comuni il cui territorio è interessato dalla derivazione, affinché provvedano, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURC, alla pubblicazione nei propri Albi pretori per quindici giorni consecutivi.

Art. 11

Domande concorrenti

1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta

- giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della prima domanda incompatibile con le nuove. Di tutte le domande concorrenti accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti nell'articolo 10.
2. Le domande di cui al comma 1 presentate oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della prima domanda, sono istruite solo dopo la decisione definitiva sulla domanda precedentemente pubblicata, fermo restando quanto prescritto all'articolo 7, comma 13 del R.D. 1775 del 1933.
 3. Tra le domande concorrenti, terminata l'istruttoria prevista al Titolo I, è preferita quella che presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai criteri fissati dall'articolo 9, comma 1 e comma 1bis del R.D. 1775 del 1933.

Art. 12

Osservazioni ed opposizioni

1. Le domande in istruttoria e la documentazione tecnica possono essere visionate da qualunque soggetto ne abbia interesse; gli interessati possono, inoltre, presentare all'ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC o, nel caso di progetti soggetti a VIA, VI o a verifica di assoggettabilità alla VIA, nei termini fissati dagli articoli 24 o 20 del D.Lgs 152/2006.
2. L'ufficio istruttore valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 13

Domande soggette a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

1. L'ufficio istruttore, se il progetto è soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA, invita il richiedente la concessione di derivazione ad acquisire, dall'ufficio competente, il provvedimento di assoggettabilità.
2. Se la verifica dell'ufficio competente prevede l'assoggettamento della domanda alla procedura di VIA, l'ufficio istruttore procede secondo l'articolo 14 e seguenti.
3. Se la verifica dell'ufficio competente prevede l'esclusione della domanda dalla procedura di VIA, l'ufficio istruttore procede secondo l'articolo 15 e seguenti.

Art. 14

Domande soggette a VIA e VI

1. Se la domanda di concessione è soggetta a procedura di Valutazione di Incidenza (VI) o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale o ad entrambe, si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva la preliminare e facoltativa attivazione della fase di orientamento (scoping di cui all'art. 21 del D.lgs. 152/2006), da effettuarsi a cura del proponente.
2. Se la domanda di concessione è soggetta a VI o VIA o ad entrambe le procedure, in sede regionale o statale, l'ufficio istruttore, con la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 9, indica al richiedente la necessità di attivare, presso l'autorità competente, la procedura VI e/o VIA. In tal caso, l'ufficio istruttore potrà concludere l'istruttoria, nei modi previsti all'articolo 18, solo a seguito di parere favorevole di valutazione di incidenza e/o positiva pronuncia di compatibilità ambientale.
3. Se la procedura di VI e/o VIA rende esito negativo, l'ufficio cui compete il provvedimento finale rigetta la domanda di concessione.

Art. 15

Trasmissione documentazione per acquisizione di pareri e nulla osta

1. L'ufficio istruttore, a seguito degli adempimenti previsti negli articoli precedenti, trasmette ai soggetti individuati nell'articolo 9, comma 2, lettera a), ai quali è stato già richiesto il rilascio di pareri e nulla osta di competenza, la seguente documentazione:
 - a) copia delle osservazioni e opposizioni pervenute previste nell'articolo 12 ;
 - b) copia delle eventuali domande concorrenti;
 - c) comunicazione della data, ora e luogo della eventuale visita locale di istruttoria.

Art. 16

Visita locale di istruttoria

1. La visita locale di istruttoria, quando ritenuta necessaria, è effettuata previa comunicazione scritta al richiedente la concessione, ai proprietari dei terreni interessati, se diversi dal richiedente, agli enti intervenuti nel procedimento ed a coloro che hanno presentato osservazioni ed opposizioni; tale comunicazione perviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la visita.
2. Dell'esito della visita è redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti; il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.
3. Se è stata indetta la conferenza di servizi, la visita locale di istruttoria può anche essere contestuale alla conferenza stessa.

Art. 17 Integrazioni documentali

1. Se l'ufficio istruttore ritiene necessario acquisire, ai fini del completamento dell'istruttoria, ulteriori elementi di giudizio, diversi da quelli eventualmente richiesti in base all'articolo 8, comma 3, esso richiede tale integrazione all'interessato assegnandogli un termine per provvedere.
2. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per le esigenze istruttorie di cui al comma 1 per una sola volta e per non più di trenta giorni.
3. Se è indetta la conferenza di servizi, si procede ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 8 della L. 241 del 1990.

Art. 18 Conclusione dell'istruttoria e relazione finale

1. A seguito della visita locale di istruttoria, se ritenuta necessaria e dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta, l'ufficio istruttore conclude l'istruttoria predisponendo una relazione dettagliata sui risultati della stessa, contenente le informazioni previste nell'articolo 14 del R.D. 1285/1920, con particolare riferimento ai seguenti punti:
 - a) quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione progettata;
 - b) descrizione delle opere e delle modalità di derivazione ed eventuale restituzione;
 - c) finalità cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
 - d) prescrizioni e cautele da imporre al richiedente nell'interesse pubblico e per i diritti dei terzi, con particolare riferimento alle eventuali opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale oltre che alle cautele per impedire l'inquinamento delle acque;
 - e) compatibilità della utilizzazione con le previsioni del PTA, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, con specifico riferimento al parere vincolante espresso dall'autorità di bacino territorialmente competente;
 - f) pareri acquisiti;
 - g) osservazioni e opposizioni eventualmente presentate da terzi nel corso dell'istruttoria, oltre che le relative controdeduzioni dell'istante;
 - h) domanda da preferire, nel caso di domande concorrenti previste nell'articolo 11, in relazione ai criteri fissati dall'articolo 9 del R.D. 1775 del 1933;
 - i) le particolarità locali e altri eventuali elementi di giudizio di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
 - j) canoni e sovracanonici da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli.

CAPO II CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 19 Disciplinare di concessione

1. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare che contiene le condizioni e prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario; esso viene approvato con il provvedimento finale di concessione, prevista nell'articolo 20.

2. Il disciplinare di concessione contiene i seguenti elementi:
- a) i dati identificativi del concessionario e il titolo che abilita alla richiesta di concessione;
 - b) la tipologia della derivazione e il codice identificativo univoco;
 - c) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, nonché le modalità di prelievo e di eventuale restituzione;
 - d) l'uso o gli usi per i quali la concessione è rilasciata;
 - e) il volume massimo d'acqua da derivare annualmente espresso in metri cubi/anno;
 - f) la portata istantanea massima e media, espresse in litri/secondo;
 - g) la superficie in ettari cui l'acqua è destinata, nel caso di derivazione per uso irriguo;
 - h) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;
 - i) i termini entro i quali il concessionario è tenuto ad iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
 - j) la durata della concessione e le eventuali limitazioni d'esercizio temporalmente predeterminate;
 - k) l'obbligo relativo all'installazione di dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e eventualmente restituiti, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorità concedente. Fanno eccezione le derivazioni ad uso antincendio, se ciò rappresenta un ostacolo tecnico tale da nuocere al corretto funzionamento delle stesse; in tali casi è previsto l'obbligo di adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare usi difformi rispetto a quello concesso;
 - l) l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
 - m) l'obbligo e le modalità di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa;
 - n) le prescrizioni da osservarsi in materia di prelievo e restituzione, per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua e dell'equilibrio del bilancio idrico, oltre che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
 - o) gli interventi o le opere, interamente a carico del concessionario, necessarie a garantire il regolare passaggio dell'ittiofauna, nei casi in cui le opere di derivazione pregiudichino la continuità ecologica di corsi d'acqua;
 - p) le eventuali condizioni speciali o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
 - q) gli obblighi del concessionario alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, al cessare della concessione, se le stesse non sono acquisite al demanio idrico;
 - r) l'espresso richiamo dell'articolo 7, comma 3;
 - s) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
 - t) l'importo del canone annuo, la sua decorrenza e i dati utilizzati per la sua determinazione, specificando che l'importo del canone è aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, ed è comunque dovuto anche se l'utente non vuole o non può fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo 30;
 - u) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione.

Art. 20

Provvedimento finale di rilascio o diniego della concessione

1. L'ente concedente procede al rilascio o al diniego della concessione mediante provvedimento motivato, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Alla conclusione della relazione finale d'istruttoria prevista nell'articolo 18, se non sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l'autorità concedente comunica al richiedente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, individuati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del PTA o di altri strumenti di pianificazione, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
 - b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
 - c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
 - d) incompatibilità dell'emungimento richiesto con le capacità di ricarica dell'acquifero;

- e) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione (area di salvaguardia, aree protette, aree soggette a subsidenza, aree sensibili e aree critiche, ecc.), come definite dal PTA o da altri strumenti di pianificazione;
 - f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi previste all'articolo 6;
 - g) mancata previsione degli impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, se la destinazione dell'uso della risorsa lo consente;
 - h) contrasto con il pubblico generale interesse;
 - i) mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 17.
3. Se sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l'ente concedente invita il richiedente a sottoscrivere il disciplinare di concessione previsto nell'articolo 19; nella comunicazione è stabilito il termine entro il quale il richiedente è tenuto a sottoscrivere il disciplinare e a provvedere agli adempimenti previsti al comma 4.
 4. Prima della sottoscrizione del disciplinare il richiedente provvede:
 - a) alla regolarizzazione di eventuali importi dovuti e non versati;
 - b) al versamento di apposita cauzione, oppure al deposito di idonea fideiussione, pari almeno a un'annualità del canone e comunque non inferiore a 250,00 euro; tali garanzie rimangono vincolate per tutta la durata della concessione;
 - c) al versamento del canone anticipato relativo alla prima annualità successiva alla concessione e, eventualmente, al saldo di eventuali canoni arretrati;
 - d) nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico di potenza nominale media superiore a trenta chilowatt, al deposito di idonea fideiussione a specifica garanzia circa le capacità tecnico-finanziarie del richiedente, compresa tra un minimo del 5 per cento ed un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione dell'impianto, a seconda dell'importanza dell'intervento; tale fideiussione è svincolata ad avvenuto collaudo delle opere.
 5. Gli adempimenti previsti al comma 4 e la sottoscrizione del disciplinare costituiscono condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento finale di concessione.
 6. Se il richiedente, ricevuta la comunicazione di accoglimento, non provvede agli adempimenti previsti al comma 4 e alla sottoscrizione del disciplinare, l'ente concedente invia formale diffida ad adempiere entro il termine di ulteriori dieci giorni, decorso inutilmente il quale rigetta la domanda con le modalità previste al comma 2.
 7. Se le domande rigettate ai sensi dei commi 2 o 6 sono state istruite in concorrenza con altra domanda meritevole di accoglimento, l'autorità concedente, contestualmente alla comunicazione del rigetto della prima, comunica l'accoglimento della seconda e procede a norma del comma 3 e seguenti.
 8. Con il rilascio del provvedimento finale di concessione sono respinte le eventuali domande concorrenti, dandone comunicazione ai relativi richiedenti.
 9. Del provvedimento è dato avviso nel BURC, con le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi del concessionario;
 - b) quantità di acqua concessa;
 - c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
 - d) uso e durata della concessione;
 - e) eventuali prescrizioni previste dal disciplinare;
 - f) le eventuali domande concorrenti respinte;
 - g) l'ufficio presso il quale è depositata copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione.
 10. Il provvedimento finale di concessione è contestualmente pubblicato nell'Albo pretorio on-line dell'ente concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione.
 11. I provvedimenti di rilascio o rinnovo delle concessioni sono soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
 12. In seguito al provvedimento finale di concessione, sono aggiornati il Catasto Utenze Idriche e l'Archivio anagrafico dei punti d'acqua previsti nell'articolo 5.

Art. 21

Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze

1. Ottenuta la concessione, il titolare presenta all'ente concedente, entro i termini e secondo le modalità previste dal disciplinare di concessione, il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione

- richiesta. L'ente concedente, verificata la regolarità e la conformità del progetto rispetto alla concessione, lo approva per quanto di competenza.
2. L'approvazione del progetto esecutivo prevista al comma 1 costituisce l'autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto di concessione, fatte salve le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie previste dalle leggi vigenti.
 3. Per le derivazioni ad uso idroelettrico la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione di cui al comma 1 è effettuata dall'ente concedente ai sensi e secondo le procedure dell'articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
 4. Se tra le opere della derivazione è prevista la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, sottoposti alle disposizioni statali o regionali in materia, l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ente competente e al conseguimento delle relative autorizzazioni.
 5. Il concessionario dà preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'ente concedente, che può ordinare la sospensione se non sono rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione.
 6. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario invia all'ente concedente un certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.
 7. Per le piccole derivazioni idroelettriche aventi una potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt, il certificato di cui al comma 6 è sostituito da certificato di collaudo delle opere realizzate attestante, tra l'altro, la regolare funzionalità dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e rilasciate. Per la redazione del certificato di collaudo l'ente concedente, a seguito di comunicazione di ultimazione dei lavori che il concessionario fa pervenire entro trenta giorni dall'ultimazione stessa, nomina entro i successivi trenta giorni un collaudatore oppure, se necessario, una commissione di collaudo in possesso dei requisiti di abilitazione, con oneri a carico del concessionario. Il collaudo è rassegnato all'ente concedente entro centoventi giorni dall'affidamento dell'incarico.
 8. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a ipotesi di varianti sostanziali, l'ente concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto delle caratteristiche definitive della derivazione così come documentate dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione.
 9. Per le derivazioni previste al comma 7, nei casi di accertata urgenza, l'ente concedente, su richiesta del concessionario e previa consegna di apposito certificato di regolare esecuzione secondo quanto previsto al comma 6, può autorizzare, una volta verificate le condizioni, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo.
 10. Salvo quanto disposto dal comma 8, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di conformità.

Art. 22

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento, per una durata contenuta nei limiti massimi stabiliti dall'articolo 21 del R.D. 1775 del 1933, indicati per ciascuna tipologia d'uso di cui all'Allegato A.
2. Per gli usi promiscui previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera p), ai fini della determinazione della durata della concessione, si fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.
3. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e a quanto previsto dai piani d'ambito.
4. Con direttiva regionale possono essere individuati i parametri in relazione ai quali è determinata la durata delle concessioni, tenendo conto delle previsioni e degli aggiornamenti del PTA, oltre che del bilancio idrico e idrologico determinato dalle autorità di bacino.
5. E' fatta salva la facoltà dell'ente concedente, su parere dell'autorità di bacino competente per territorio, di procedere alla revoca, alla limitazione anche non temporanea, o alla sospensione della concessione, nei casi previsti agli articoli 26 e 29.

Art. 23

Determinazione dei canoni e delle cauzioni

1. Le utenze di acque pubbliche sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dalla Regione in relazione a ciascuna tipologia d'uso indicata all'Allegato A.
2. Gli importi unitari del canone annuo ed i canoni minimi per l'uso di acqua pubblica sono aggiornati annualmente, sulla base del tasso di inflazione programmato, con apposito provvedimento regionale.
3. Per gli usi promiscui previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera p), ai fini della determinazione del canone, salvo quanto previsto dall'articolo 37 del R.D. 1775 del 1933, si provvede a quantificare la somma dei canoni dovuti per ognuno degli usi effettuati, in relazione alle portate o ai volumi ad essi destinati; se tali portate e volumi non sono tecnicamente individuabili, si fa riferimento al canone più elevato previsto tra gli usi effettuati.
4. Una percentuale non inferiore al 20 per cento delle spese relative alle concessioni di acque pubbliche (spese di istruttoria e canoni) annualmente introitate, costituiscono apposito capitolo di spesa integralmente finalizzato ad attività organizzative ed operative nel campo della tutela della risorsa idrica.
5. Ai canoni previsti al comma 2 viene applicato un sovracanone regionale del 10 per cento, entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale, da destinare alle autorità di bacino per gli aggiornamenti del bilancio idrico.
6. Il richiedente è tenuto a versare all'ente concedente un deposito cauzionale, anche mediante apposita fideiussione, il cui importo è stabilito dall'ente concedente in misura non inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 11 del R.D. 1775 del 1933.

CAPO III
PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONEArt. 24
Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda entro centottanta giorni dalla scadenza naturale del titolo; il mancato rispetto di tale termine, comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione.
2. Se le opere di derivazione, l'uso delle acque, le portate e i volumi oggetto della concessione, sono rimasti immutati, il concessionario allega alla domanda di rinnovo una dichiarazione con la quale autocertifica ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, la permanenza delle condizioni iniziali sussistenti alla data del rilascio della concessione.
3. Resta ferma la facoltà dell'ente concedente e dell'autorità di bacino competente per territorio, di effettuare apposite verifiche in sito, nonché richiedere integrazioni alla autocertificazione prevista al comma 2, anche ai fini della verifica di compatibilità della utilizzazione esistente con le disposizioni del presente regolamento, con gli atti di pianificazione di settore e con il bilancio idrico, oltre che per l'inserimento della derivazione nelle banche dati previste nell'articolo 5.
4. Le domande di rinnovo sono soggette a pubblicazione sul BURC.
5. L'ente concedente ha la facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.
6. Se la domanda di rinnovo comporta varianti sostanziali, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione ai sensi dell'articolo 7.
7. La concessione non è rinnovata se sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione previsti nell'articolo 20.
8. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti stabiliti dalla Regione e delle eventuali varianti assentite.
9. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall'originaria concessione.

Art. 25
Cambio di titolarità

1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata all'ente concedente che, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, assegna un termine per il pagamento delle spese di istruttoria e provvede, con proprio provvedimento, al cambio di titolarità della concessione. In questi casi non è richiesto un nuovo deposito cauzionale, restando vincolato quello del primo richiedente fino alla scadenza della concessione.
2. Il periodo di validità della concessione rimane quello originario.

Art. 26

Limitazione dei prelievi e sospensione dell'esercizio della concessione

1. L'esercizio del prelievo può essere sospeso o limitato, anche non temporaneamente, per motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
 - a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
 - b) per dare priorità agli usi potabili;
 - c) se accertato un anomalo abbassamento del livello della falda acquifera;
 - d) per consentire la realizzazione di interventi sui corsi d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
 - e) se è accertato, da parte delle autorità competenti, il venire meno dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito;
 - f) per tutti i casi in cui la concessione deve essere revocata ai sensi dell'articolo 29, in attesa dei provvedimenti finali.
2. Il provvedimento di limitazione o sospensione indica la durata della limitazione o della sospensione, la rideterminazione del canone dovuto, nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute; di tale provvedimento è data comunicazione agli enti territorialmente interessati.
3. In caso di sospensione, la cessazione del prelievo è immediata e decorre dal momento della notifica del relativo provvedimento.

Art. 27

Varianti alla concessione

1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione.
2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria tale da rendere necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale, dell'interesse pubblico e dei diritti dei terzi, nei seguenti casi:
 - a) cambio d'uso della risorsa idrica;
 - b) aumento del prelievo;
 - c) modifica delle opere di derivazione;
 - d) modifica del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico e idrogeologico;
 - e) adeguamenti tecnologici, oppure modifica delle opere o degli impianti a servizio delle derivazioni.
3. Le richieste di variante alla concessione concernenti la riduzione del prelievo o modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e sono comunque assentite dall'ente concedente, dandone comunicazione all'autorità di bacino competente per territorio.
4. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta allegando:
 - a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
 - b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente autorizzato e non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso, capti dalla stessa falda ed è realizzata nelle vicinanze del pozzo preesistente, che è obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'articolo 31, comma 2.

CAPO IV ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 28 Decadenza

1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare l'acqua pubblica le seguenti circostanze, eventi od omissioni:
 - a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - c) mancato pagamento di tre annualità del canone;
 - d) sub-concessione a terzi non preventivamente autorizzata;
 - e) esecuzioni di varianti sostanziali non autorizzate;
 - f) non utilizzo per tre anni consecutivi della risorsa idrica.
2. Il concessionario decade se, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provvede.
3. Nel caso di cui alla lettera d) la decadenza è immediata e decorre dal momento della notifica dell'atto.

Art. 29 Revoca

1. La concessione può essere revocata in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, negli stessi casi previsti nell'articolo 26, comma 1, per i quali non è sufficiente la sola limitazione o sospensione del prelievo.
2. La concessione può essere inoltre revocata al sopravvenire degli eventi o condizioni che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'articolo 20, comma 2 .
3. La revoca è preceduta da comunicazione e eventuale contestazione degli addebiti al concessionario, al quale sono concessi trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni, in assenza delle quali viene adottato il provvedimento con efficacia immediata.
4. L'ente concedente, dopo la valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate, può emettere il provvedimento di revoca con l'obbligo da parte del concessionario di interrompere il prelievo a decorrere dal momento della notifica dell'atto.

Art. 30 Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta all'ente concedente e contiene le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi del titolare;
 - b) gli estremi della concessione;
 - c) una dichiarazione in merito allo stato di consistenza delle opere di derivazione.
2. L'ente concedente comunica all'utente la presa d'atto della rinuncia, dettando le prescrizioni relative alle modalità e ai tempi per il ripristino dei luoghi in base a quanto previsto dall'articolo 31. A seguito di apposito sopralluogo per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni, l'ente concedente comunica al concessionario la cessazione dell'utenza.
3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Art. 31 Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, sono rimosse a cura e a spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del R.D. n. 1775 del 1933.

2. Se la derivazione è esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza, la perforazione è dotata, secondo le prescrizioni dell'ente concedente, delle misure idonee, quali cementazione e tamponamenti, volte ad impedire l'inquinamento della falda e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
3. L'ente concedente, se il concessionario obbligato al ripristino dello stato dei luoghi non provvede, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

TITOLO III IL PROCEDIMENTO PER LICENZE E DEPOSITI

Art. 32

La licenza di attingimento

1. La licenza per attingimento ha la durata massima di un anno.
2. Ai sensi dell'articolo 56, comma 3 del R.D. n. 1775 del 1933, le licenze per attingimento annuale richieste dallo stesso utente possono essere rilasciate per un massimo di cinque volte, dopodiché è presentata domanda di concessione di derivazione secondo la procedura prevista nell' articolo 7.
3. Salvo particolari esigenze da comunicare tempestivamente al richiedente, il procedimento per il rilascio della licenza si conclude nel termine di novanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa della stessa documentazione prevista dall'articolo 7, comma 4, o dalla richiesta di eventuali integrazioni.
4. Il rilascio della licenza o il motivato diniego della domanda è comunicato dall'ente competente entro lo stesso termine; la ricevuta del versamento del pagamento del canone è presentata al momento del ritiro della licenza.
5. Per i prelievi ad uso irriguo è certificata l'idoneità dell'acqua per l'uso specifico cui è destinata (tipo di coltura).

Art. 33

Procedure di deposito per uso domestico

1. Sono soggette alla sola procedura di deposito, le derivazioni di acque pubbliche per uso domestico. Il richiedente presenta una apposita comunicazione contenente:
 - a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) l'oggetto della comunicazione e la destinazione d'uso della risorsa;
 - c) la denominazione e l'ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N – WGS84);
 - d) la portata di prelievo e volume annuale massimo di derivazione nei limiti stabiliti dall'articolo 2 punto f).
2. Alla comunicazione di deposito il richiedente allega una relazione tecnica giurata, redatta da tecnico abilitato, sulla compatibilità della derivazione con le caratteristiche dell'area di ubicazione (aree soggette a subsidenza, aree sensibili e aree critiche, aree a rischio idraulico, ecc.).
3. L'ente competente provvede a trasmettere la comunicazione all'autorità di bacino competente per territorio al fine di aggiornare il bilancio idrico ed idrogeologico.
4. L'ente competente provvede alla verifica degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste per legge e si dispone l'immediata cessazione del prelievo.
5. L'ente competente istituisce presso i propri uffici un registro cronologico, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, nel quale sono riportate le comunicazioni di deposito per derivazioni a uso domestico.
6. L'ente preposto restituisce al proponente una copia della comunicazione e degli allegati tecnici con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al comune nel cui territorio sarà eseguita l'opera di derivazione.
7. Per le denunce dei pozzi effettuate ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 275 del 1993, relative ad uso domestico, presentate alla data del 31 dicembre 2007, si provvede al deposito degli atti.

TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 34

Installazione del misuratore volumetrico

1. Per ogni tipo di prelievo di acqua, incluso l'utilizzo per uso domestico, è obbligatoria, prima dell'utilizzo, l'installazione di un misuratore della portata e dei volumi derivati, omologato e piombato a cura dell'ente concedente. Per le derivazioni di acque superficiali, se l'installazione del misuratore non è compatibile con le caratteristiche dell'opera di derivazione, la misura delle portate e dei volumi derivati è effettuata con idonea soluzione tecnica approvata dall'ente concedente.
2. Il disciplinare di concessione stabilisce inoltre l'obbligo di installazione di dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua restituiti, se con il rilascio della concessione sono prescritte misure per il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua, dell'equilibrio del bilancio idrico, oltre che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
3. Le verifiche per il corretto funzionamento dei dispositivi di misura sono specificate nei singoli disciplinari di concessione, comprese le sanzioni per eventuali manomissioni o mal funzionamenti. Se il misuratore al momento di un qualsiasi controllo, risulta non installato o privo di piombatura, si applicano le sanzioni previste nell'articolo 38.
4. E' fatto obbligo di comunicare, all'ente concedente, il guasto del misuratore indicando nominativo ed estremi della concessione o della licenza. Se in sede di verifica ispettiva, è riscontrato il guasto del misuratore e contestualmente la mancata comunicazione presso gli uffici competenti, sono applicate le sanzioni previste nell'articolo 38.
5. E' fatto obbligo comunicare all'Ente concedente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, indicando nominativo ed estremi della concessione o della licenza.
6. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente concedente provvede a regolarizzare le utenze eventualmente sprovviste di misuratore, assegnando agli utenti un termine per provvedere.

Art. 35

Perforazioni finalizzate al controllo e monitoraggio degli acquiferi

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per le misure piezometriche della falda o della qualità dell'acqua, comunicano all'ente preposto e all'autorità di bacino territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, se richiesto, i dati periodicamente rilevati.
2. Se le perforazioni sono funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla comunicazione prevista al comma 1 sono allegati:
 - a) relazione tecnica generale;
 - b) progetto di massima delle perforazioni;
 - c) ubicazione territoriale con l'individuazione delle perforazioni nelle coordinate geografiche UTM33N – WGS84, corredata da planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale e planimetria catastale in scala 1:2.000.
3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio esprime il proprio parere, richiede ulteriori adempimenti o può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ente preposto e all'autorità di bacino territorialmente competente la stratigrafia dei terreni attraversati.
5. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 l'eventuale emungimento d'acqua è soggetto ad autorizzazione alla derivazione temporanea.

Art. 36

Disposizioni relative all'uso dell'acqua per scambio termico

1. Per le derivazioni finalizzate all'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), nei casi in cui sia previsto lo scarico nella stessa falda di emungimento ai sensi dell'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'autorizzazione alla ricerca e scavo, la concessione di derivazione e l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dagli enti competenti in base alla normativa vigente.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi di cui all'articolo 6 sono riferite sia ai pozzi di presa che a quelli di resa in falda delle acque derivate.
3. All'istanza di concessione di cui all'articolo 7 è allegata contestuale istanza di autorizzazione allo scarico in falda, contenente almeno la seguente documentazione tecnica:
 - a) relazione tecnica generale;
 - b) ricostruzione della circolazione sotterranea indotta dal prelievo di acque e dalla loro successiva reimmissione in falda, in modo che il posizionamento dei relativi punti minimizzi il riciclo di acque, la formazione di zone di stagnazione, l'alterazione significativa del parametro temperatura con precipitazione e messa in soluzione di sostanze inquinanti ed eventuali possibili richiami di contaminanti da monte e laterali;
 - c) schema completo del ciclo delle acque, dal prelievo allo scarico finale, con rappresentazione completa dei circuiti separati per funzione ed utilizzo delle acque emunte;
 - d) caratterizzazione chimico-fisica e batteriologica della qualità delle acque attraverso l'analisi delle acque di presa (applicando come riferimento i parametri della Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.lgs. 152/2006);
 - e) planimetria dell'insediamento (in scala 1:1.000) con l'ubicazione delle opere di presa e resa oltre che degli eventuali ulteriori pozzi per l'approvvigionamento idrico esistenti;
 - f) descrizione tecnica dell'impianto di scambio termico; schema di funzionamento, presenza di altri fluidi segregati, presenza di additivi, portata scaricata, temperatura dell'acqua di scarico nelle condizioni di funzionamento dell'impianto normali e in quelle più gravose; materiale dei condotti utilizzati per il prelievo e lo scarico; tipo di fluido utilizzato per l'impianto di raffreddamento; dettagli descrittivi del sistema di scambio termico tra il circuito aperto falda - pozzi - falda e il circuito chiuso dell'impianto di condizionamento; tutti gli elementi tecnici che concorrono a caratterizzare l'impianto;
 - g) planimetria in scala adeguata dell'insediamento con l'indicazione:
 - 1) di tutte le reti di approvvigionamento dal punto di prelievo al punto di scarico, specificando il loro utilizzo;
 - 2) di tutti i punti di scarico nel corpo idrico ricettore (con relativa numerazione e coordinate geografiche UTM33N – WGS84);
 - 3) dei pozzetti di prelievo dei campioni delle acque scaricate e di quelli di ispezione delle reti (contraddistinti da una sigla);
 - 4) del tracciato delle reti di scarico distinte per tipologia (acque nere, acque meteoriche) con l'indicazione dei sistemi di trattamento;
 - 5) schema delle camere d'avampozzo e schema costruttivo dei pozzi di resa.
4. L'autorizzazione allo scarico in falda è rilasciata, a seguito dell'indagine preventiva sul progetto di scarico prevista dall'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 152 del 2006, finalizzata ad accertare almeno le seguenti condizioni:
 - a) non sono presenti zone di contaminazione della falda;
 - b) se presenti zone di contaminazione della falda, viene dimostrato che la reimmissione non provoca variazioni nella circolazione idrica tali da estendere l'inquinamento a zone precedentemente non interessate;
 - c) non sono presenti nello scarico sostanze pericolose;
 - d) le acque reimesse in falda hanno caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate con un limitato incremento di temperatura, tale da non alterare le caratteristiche del corpo idrico interessato.

5. L'autorizzazione allo scarico in falda ha durata quinquennale, rinnovabile, previa domanda da presentare ad un anno dalla scadenza, tenendo conto delle risultanze dei controlli sulla qualità delle acque scaricate, effettuati ai sensi dell'articolo 37.

Art. 37

Vigilanza e controlli

1. L'ente concedente disciplina ed attua controlli, a mezzo del proprio personale, a mezzo dei corpi di polizia o mediante personale convenzionato di altri enti, sulle derivazioni concesse e sugli scarichi previsti nell'articolo 36.

Art. 38

Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 17 del R.D. n. 1775 del 1933 è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
2. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'ente concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva. Il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 4, D.Lgs. 152 del 2006.
3. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o negli atti concessori, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e regionali.
4. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Legge sulla depenalizzazione).
5. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.
6. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque ed in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale.
7. La prosecuzione del prelievo, comunque, è consentita esclusivamente per il periodo strettamente necessario al rilascio del provvedimento di concessione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Norme transitorie

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comprese le denunce dei pozzi effettuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, sono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati compatibili con le disposizioni del presente regolamento e che l'amministrazione competente valuta ancora idonei alla conclusione della istruttoria.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Allegato A

Corrispondenza tra gli usi definiti all'articolo 3 comma 1 e gli usi definiti per la determinazione dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, con indicazione della durata massima delle concessioni.

USI DELLE ACQUE DEFINITI ALL'ART.3 COMMA 1	USI DELLE ACQUE DEFINITI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA	DURATA MASSIMA DELLE CONCESSIONI
a) uso destinato al consumo umano	Consumo umano	30
b) uso irriguo	Irriguo	40
c) uso industriale	Industriale	30
d) uso idroelettrico	Idroelettrico	30
e) uso come forza motrice	Idroelettrico	30
f) uso per aree a verde pubblico	Igienico e assimilati	30
g) uso piscicolo	Piscicoltura e assimilati	30
h) uso igienico	Igienico e assimilati	30
i) uso zootecnico	Igienico e assimilati	30
j) uso antincendio	Igienico e assimilati	30
k) uso per autolavaggio	Igienico e assimilati	30
l) uso per lavaggio strade	Igienico e assimilati	30
m) uso per scambio termico	Igienico e assimilati	30
n) uso domestico	Consumo umano	*
o) uso a scopi didattico - scientifici	Irriguo	**

* l'uso domestico non è soggetto a concessione

** sulla base delle valutazioni dell'ente concedente

Nota: Per gli "usi promiscui" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Regolamento, la durata massima della concessione e la determinazione del canone sono stabilite come indicato agli articoli 22 e 23.

Allegato B
(Articolo 6)**DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE E SCAVO DI POZZI****PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE**

Alla domanda relativa ai prelievi da acque sotterranee per piccole derivazioni è allegato il progetto preliminare, come definito all'articolo 5 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152 del 2006, a firma di tecnico abilitato, delle opere di captazione principali ed accessorie, costituito dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica generale asseverata, contenente:
 - a) descrizione dell'opera (modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrate, modalità costruttive delle opere di protezione) e del piano di utilizzo;
 - b) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N – WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
 - c) descrizione del fabbisogno idrico, che giustifichi le portate e i volumi richiesti in funzione delle attività svolte o da svolgere, coerentemente con le portate disponibili (così come indicate nella relazione idrogeologica), previa verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
 - d) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
 - e) schema dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
 - f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire, ove possibile, il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Relazione geologica ed idrogeologica preliminare asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente:
 - a) stratigrafie;
 - b) piezometria;
 - c) valutazione delle portate disponibili;
 - d) relazione agronomica (per i pozzi ad uso irriguo).
3. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale;
4. Planimetria catastale in scala 1:2.000;
5. Cartografia dei vincoli esistenti;
6. Piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, e delle condotte;
7. Tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa (portata, prevalenza, potenza assorbita) che si prevede di installare.

PER TUTTE LE UTENZE PER DERIVAZIONI DI ACQUA NON ECCEDENTI I SEGUENTI LIMITI:

1. fino a 5,0 l/s e con un volume massimo di 15.000 m³/anno, per l'uso irriguo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
2. fino a 2,0 l/s e con un volume massimo di 5.000 m³/anno, per gli altri usi di cui all'articolo 3, comma 1, ad esclusione dei punti d) ed n).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati grafici e descrittivi, a firma di tecnico abilitato:

1. Relazione tecnica generale asseverata, contenente:
 - a) descrizione dell'opera (modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrate, modalità costruttive delle opere di protezione) del fabbisogno idrico e del piano di utilizzo;
 - b) verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
 - c) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N – WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
 - d) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);

- e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
 - f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Relazione geologica ed idrogeologica asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente:
 - a) stratigrafie;
 - b) piezometria;
 - c) valutazione delle portate disponibili.
 3. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale;
 4. Planimetria catastale in scala 1:2.000;
 5. Cartografia dei vincoli esistenti;
 6. Tavole di progetto del pozzo o dell'opera di captazione;
 7. Tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa (portata, prevalenza, potenza assorbita) che si prevede di installare.

DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO

Alla comunicazione relativa ai prelievi da acque sotterranee per uso domestico sono allegati i seguenti elaborati grafici e descrittivi, a firma di tecnico abilitato:

1. Relazione tecnica generale asseverata, contenente:
 - a) descrizione dell'opera (modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere di protezione) del fabbisogno idrico e del piano di utilizzo;
 - b) verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
 - c) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N – WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
 - d) portata di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
 - e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
 - f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Relazione geologica ed idrogeologica asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente:
 - a) stratigrafie;
 - b) piezometria;
 - c) valutazione delle portate disponibili;
 - d) prove di portata (pozzi).
3. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.
4. Planimetria catastale in scala 1:2.000.
5. Cartografia dei vincoli esistenti.
6. Schema del pozzo o dell'opera di captazione.
7. Tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa (portata, prevalenza, potenza assorbita) che si prevede di installare.

Allegato C
(Articolo 7)**DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LE DOMANDE DI CONCESSIONE PER ACQUE SUPERFICIALI**
PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SUPERFICIALI

Alla domanda di concessione relativa ai prelievi da acque superficiali per piccole derivazioni è allegato il progetto definitivo, come definito all'articolo 5 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152 del 2006, a firma di tecnico abilitato, delle opere di captazione principali ed accessorie, costituito dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica generale asseverata, contenente:
 - a) descrizione dell'opera e dell'utilizzo;
 - b) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33 – WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
 - c) caratterizzazione idrologica con stima delle portate disponibili;
 - d) descrizione del fabbisogno idrico, che giustifichi le portate e i volumi richiesti in funzione delle attività svolte o da svolgere, previa verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
 - e) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
 - f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
 - g) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.
3. Planimetria catastale in scala 1:2.000.
4. Cartografia dei vincoli esistenti.
5. Piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione.

PER TUTTE LE UTENZE PER DERIVAZIONI DI ACQUA NON ECCEDENTI I SEGUENTI LIMITI:

1. fino a 5,0 l/s e con un volume massimo di 15.000 m³/anno, per l'uso irriguo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. fino a 2,0 l/s e con un volume massimo di 5.000 m³/anno, per gli altri usi di cui all'articolo 3, comma 1, ad esclusione dei punti d) ed n).

Alla domanda sono allegati elaborati grafici e descrittivi, a firma di tecnico abilitato, al fine di caratterizzare la tipologia della concessione:

1. Relazione tecnica generale asseverata contenente:
 - a) descrizione dell'opera e dell'utilizzo;
 - b) verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
 - c) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33 – WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
 - d) stima delle portate disponibili;
 - e) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
 - f) nel caso di "presa mobile", descrizione delle apparecchiature utilizzate per il prelievo di volumi d'acqua richiesti;
 - g) progetto o schema dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati.
2. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.
3. Planimetria catastale in scala 1:2.000.
4. Cartografia dei vincoli esistenti.
5. Schema delle opere di derivazione in scala adeguata per la descrizione della tipologia dell'opera di presa.

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LE DOMANDE DI CONCESSIONE PER ACQUE SOTTERRANEE O SORGENTI**PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE**

Alla domanda di concessione relativa ai prelievi da acque sotterranee per piccole derivazioni è allegato il progetto definitivo, come definito all'articolo 5 comma 1, lettera h del D. Lgs. 152/2006, a firma di tecnico abilitato, delle opere di captazione principali ed accessorie, costituito dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica generale asseverata, contenente:
 - a) descrizione dell'opera (nel caso di pozzi: modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrate, modalità costruttive delle opere di protezione) e del piano di utilizzo;
 - b) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N – WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
 - c) descrizione del fabbisogno idrico, che giustifichi le portate e i volumi richiesti in funzione delle attività svolte o da svolgere, coerentemente con le portate disponibili (così come indicate nella relazione idrogeologica), previa verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
 - d) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
 - e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
 - f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire, ove possibile, il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Relazione geologica ed idrogeologica asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente:
 - a) stratigrafie;
 - b) piezometria;
 - c) valutazione delle portate disponibili;
 - d) prove di portata (pozzi) o curve caratteristiche per le sorgenti.
3. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.
4. Planimetria catastale in scala 1:2.000.
5. Cartografia dei vincoli esistenti.
6. Piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, e delle condotte.
7. Tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa (portata, prevalenza, potenza assorbita) che si prevede di installare (pozzi).

PER TUTTE LE UTENZE PER DERIVAZIONI DI ACQUA NON ECCEDENTI I SEGUENTI LIMITI:

1. fino a 5,0 l/s e con un volume massimo di 15.000 m³/anno, per l'uso irriguo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. fino a 2,0 l/s e con un volume massimo di 5.000 m³/anno, per gli altri usi di cui all'articolo 3, comma 1, ad esclusione dei punti d) ed n).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati grafici e descrittivi, a firma di tecnico abilitato:

1. Relazione tecnica generale asseverata, contenente:
 - a) descrizione dell'opera (nel caso di pozzi: modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrate, modalità costruttive delle opere di protezione) del fabbisogno idrico e del piano di utilizzo;
 - b) verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
 - c) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N – WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
 - d) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);

- e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
 - f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Relazione geologica ed idrogeologica asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente:
 - a) stratigrafie;
 - b) piezometria;
 - c) valutazione delle portate disponibili;
 - d) prove di portata (pozzi) o curve caratteristiche per le sorgenti.
 3. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.
 4. Planimetria catastale in scala 1:2.000.
 5. Cartografia dei vincoli esistenti.
 6. Tavole di progetto del pozzo o dell'opera di captazione.
 7. Tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa (portata, prevalenza, potenza assorbita) che si prevede di installare (pozzi).

Allegato D

(Articolo 9, comma 4, lettera a)

Elenco minimo dei soggetti da considerare per l'acquisizione di pareri e nulla osta di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a).

1. Autorità di bacino territorialmente competente, per l'acquisizione:
 - a) del proprio parere vincolante, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 7 comma 2 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come modificato dall'articolo 96 comma 1 del D.Lgs 152/2006, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del PTA, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto;
 - b) eventuale parere di compatibilità con il Piano per l'Assetto Idrogeologico, nell'ipotesi in cui esso sia previsto dalle Norme di Attuazione dello stesso, in relazione alla tipologia e classe di pericolosità e rischio in cui ricade l'opera di derivazione.
2. Comuni il cui territorio sia interessato dalle opere di derivazione, per una valutazione circa la compatibilità con i propri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. Comando militare competente per territorio, per la valutazione circa la compatibilità con eventuali limitazioni stabilite ai sensi degli articoli 320 e 321 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
4. Autorità idraulica competente sul tratto d'alveo interessato dalla derivazione richiesta, per la valutazione circa la compatibilità idraulica e per il rilascio del relativo nullaosta, ai sensi dell'articolo 93 e seguenti del R.D. 523/1904.
5. Autorità competente in materia di sicurezza delle dighe, per il caso in cui la concessione comporti la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e di bacini di accumulo oppure modifiche o comunque interventi con ripercussioni su opere già esistenti.
6. Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per il caso in cui la concessione riguardi, anche solo parzialmente, acque destinate al consumo umano come definite dall'articolo 2 del d.lgs. 31/2001.
7. Autorità d'ambito, per il caso in cui la concessione riguardi acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.
8. Ente gestore dell'area protetta interessata, per il caso in cui le opere di derivazione ricadano nel territorio di una delle aree protette individuate dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali o europee (Rete Natura 2000), per il nulla-osta e i pareri previsti.
9. Consorzi di bonifica o strutture consortili di bonifica, irrigazione e/o miglioramento fondiario già operanti nel comprensorio interessato, per il caso di derivazione ad uso irriguo, per la valutazione circa la possibilità di soddisfacimento della richiesta d'acqua attraverso le strutture esistenti.
10. Enti concessionari della regolazione dei grandi invasi nei casi previsti dai relativi statuti.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 3, lettera a).

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici."

Articolo 17, comma 2: "2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali."

Note all'articolo 2.

Comma 1, lettere a) e b).

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale".

Articolo 54: "Definizioni."

"1. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
- b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;
- c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
- e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
- f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
- h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
- i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
- l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

- n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;
- o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
- p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
- q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
- r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
- s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
- t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
- u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
- v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
- z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico.”.

Comma 1, lettera d).

Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004: “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.”.

Allegato 1: “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino”.

Comma 1: “Generalità”.

“Ai fini del presente decreto si intendono per:

Bilancio idrologico: comparazione, nel periodo di tempo considerato e con riferimento ad un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si avrebbero in assenza di pressione antropica;

Bilancio idrico: comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);

Risorsa idrica naturale: volume di acqua che, nel periodo di tempo considerato (annuale, o più breve), attraversa una determinata sezione di un corso d'acqua superficiale, o di una falda sotterranea, in assenza di alterazioni prodotte da usi antropici;

Risorsa idrica non convenzionale: quella che deriva da tecniche e procedimenti quali la dissalazione delle acque marine e salmastre, l'aumento artificiale delle precipitazioni attraverso interventi climatici, la riduzione dell'evaporazione da specchi liquidi naturali e artificiali;

Risorsa idrica potenziale: la massima risorsa idrica che può essere messa a disposizione in una determinata sezione di un corso d'acqua superficiale o di una falda sotterranea con mezzi artificiali, in base alle migliori tecnologie disponibili, tenendo conto della presenza dei bacini di regolazione e delle relative regole di gestione, nonché considerando le incertezze connesse alla stima della risorsa idrica naturale;

Risorsa idrica utilizzabile (superficiale e sotterranea): la risorsa, inferiore o uguale a quella potenziale, concretamente destinabile agli usi, tenendo conto dei vincoli di carattere socio-economico, di tutela delle acque, di compatibilità ambientale e di qualità;

Fabbisogno: domanda di acqua per i diversi usi ed attività, comprensivo delle perdite fisiologiche;

Prelievo: quantità di acqua derivata da un corpo idrico;

Utilizzo: quantità di acqua effettivamente utilizzata per i diversi usi ed attività comprensiva delle perdite.

L'equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

L'elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici superficiali e sotterranei ha lo scopo di costituire uno strumento analitico per:

- la valutazione della disponibilità delle risorse idriche, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, e della compatibilità con gli usi delle acque;
- l'analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di qualità dei corpi idrici;
- lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, art. 44, comma 4, punto d), il bilancio idrico rappresenta una componente fondamentale del modello quali-quantitativo di bacino o sottobacino destinato alla rappresentazione in continuo della dinamica idrologica ed idrogeologica, degli usi delle acque e dei fenomeni di trasporto e trasformazione delle sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici. Il bilancio idrico evidenzia infatti frequenza e durata dei periodi critici legati o a particolari periodi di magra e conseguenti ridotti poteri di diluizione e autodepurazione, o a periodi piovosi in cui è massimo il trasporto degli inquinanti di origine diffusa verso i corpi idrici ricettori.”.

Comma 1, lettera f), punto 1).

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Comma 1, lettera g).

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Articolo 76: “Disposizioni generali.”.

“1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:
 - a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
 - b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
 - c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.”.

Articolo 77: “Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale.”.

- “1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
 - a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
 - 1) sull'ambiente in senso ampio;
 - 2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
 - 3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;

- 4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
 - 5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
 - b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
- a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
 - 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
 - 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
 - 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
 - b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
 - c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
 - d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
- a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
 - b) la garanzia che:
 - 1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
 - 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
 - c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
 - d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.

9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.

10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
- b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
- c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;
- d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
- e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.

10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

- a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
- b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

- 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
- 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
- 4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.”.

Note all'articolo 3.

Comma 1, lettere a) e c).

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31: “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.”

Articolo 2: “Definizioni.”

Comma 1, lettera a): “1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acque destinate al consumo umano»:

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;”

Comma 1, lettera n).

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 93: “Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.”

Note all'articolo 4.

Comma 1.

Legge Regionale 29 maggio 1980, n. 54: “Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub-delegate.”

Articolo 25: “Sono sub-delegate alle Province tutte le funzioni amministrative delegate alla Regione nella materia delle acque e degli acquedotti, ad eccezione di quelle che concernono:

- a) l'elaborazione, redazione e gestione dei piani regionali delle acque;*
- b) il coordinamento delle attività di controllo degli scarichi delle acque;*
- c) il coordinamento e la verifica dei programmi degli Enti locali in materia di scarichi e di insediamenti, ai fini della tutela delle acque;*
- d) il coordinamento della rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici regionali;*
- e) le attività di promozione concernenti l'utilizzo ed il riciclaggio delle acque reflue.”*

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 5: “In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

- a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;*
- b) l'uso a cui serve l'acqua;*
- c) la quantità dell'acqua utilizzata;*

- d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
- e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.”.

Comma 2.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Parte III - Allegato 3: “Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica”.

Note all'articolo 6.

Commi 1 e 5, lettera e).

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 95: “Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Previo visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.

Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrisponderci anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.”.

Articolo 100: “L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.”.

Comma 5, lettera i).

Legge 4 agosto 1984, n. 464: “Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.”.

Comma 6.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 105: “Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduazione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.

L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del Genio civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici.”.

Articolo 101: “L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità:

- 1° - quando non si sia dato principio a lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;
- 2° - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
- 3° - nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;
- 4° - per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.”.

Note all'articolo 7.**Comma 5, lettera d).**

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 già citato nella nota all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 23 marzo 2000: “Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico».”.

Comma 5, lettera g).

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 7: “Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario «ad acta» che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunci legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.”.

Comma 6.

Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9: “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.”.

Note all'articolo 8.

Comma 5.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 7, comma 7 già citato nella nota all'articolo 7, comma 5, lettera g).

Note all'articolo 9.

Comma 1.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.

Articolo 8: “Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.”.

“1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 7 già citato nella nota all'articolo 7, comma 5, lettera g).

Commi 2, lettera a) e 3.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 già citata al comma precedente.

Articolo 7: “Comunicazione di avvio del procedimento.”.

“1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.”.

Articolo 14: “Conferenza di servizi.”.

“1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.”.

Note all'articolo 11.

Commi 2 e 3.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 7, comma 13 già citato nella nota all'articolo 7, comma 5, lettera g).

Articolo 9, commi 1 e 1-bis: “1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
- b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
- d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).”.

Note all'articolo 12.

Comma 1.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Articolo 24: “Consultazione.”.

“1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
- 9-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
10. Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.”.

Articolo 20: “Verifica di assoggettabilità.”.

“1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:

- a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante:
- a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
 - b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.”.

Note all'articolo 17.

Comma 3.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 già citato nella nota all'articolo 9, comma 1.

Articolo 14-ter: “Lavori della conferenza di servizi.”.

Comma 8: “8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.”.

Note all'articolo 18.

Comma 1.

Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285: “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.”.

Articolo 14: “La relazione dell'ufficio del Genio civile sui risultati dell'istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti:

A) Se si tratta di derivazione:

1° sulla quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione;

2° sopra le opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi;

3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione, e per impedire che in qualunque tempo e specialmente nell'occasione di piene s'introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatore, sia nel caso di nuova costruzione, sia quando si usino in tutto o in parte i cavi esistenti, tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori con i quali si è provveduto a smaltire le dette acque;

4° sopra il modo di restituzione delle acque, quando ne sia il caso, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;

5° sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa se è instabile.

B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

1° sulla distanza dell'opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua;

2° sulle rampe e strade di accesso all'opificio all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature;

3° sulle cautele da richiedersi in caso di piena.

C) Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

1° sulla razionale utilizzazione dei corsi di acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;

2° sulle norme da prescriversi per il regolare esequimento delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;

3° sulle cautele per impedire inquinamento delle acque;

4° sopra le opposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata;

5° sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a norma degli artt. 26 e 27 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161, con la indicazione, per le concessioni ad uso di forza motrice, dei necessari calcoli;

6° sulle garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, nonché della sicurezza e dell'igiene pubblica;

7° sulla capacità tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente;

8° su tutti gli altri elementi di giudizio che l'ufficio del Genio civile ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta.

Per le derivazioni e utilizzazioni interessanti i corsi d'acqua che rientrano nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova gli atti dell'eseguita istruttoria saranno dagli uffici del Genio civile competenti rimessi al Ministero a mezzo del magistrato stesso, che esprimerà il suo parere in merito.”

Comma 1, lettera h).

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 9, commi 1 e 1-bis già citati nella nota all'articolo 11, comma 3. “1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.

2. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

3. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

4. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.”

Note all'articolo 20.

Comma 11.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: “Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.”

Articolo 5: “Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso.”

“Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27 quinquies) dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972.”

Note all'articolo 21.

Comma 3.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.”

Articolo 12: “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.”

“1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della

biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. Abrogato.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.”.

Note all'articolo 22.

Comma 1.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 21: “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.”.

“Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla L. 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.”.

Note all'articolo 23.

Commi 3 e 6.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 37: “Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori, se anteriore. Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l’ultimazione dei lavori. Qualora l’utilizzazione dell’acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l’acqua è utilizzata.

Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell’acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.”.

Articolo 11: “Per la domanda prescelta l’ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.

Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un’annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.

La cauzione può essere incamerata nei casi di rinuncia e di dichiarazione di decadenza.”.

Note all’articolo 24.

Comma 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).”.

Note all’articolo 31.

Comma 1.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all’articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 28: “Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d’irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua si rendessero necessarie.

In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall’art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l’effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell’estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell’acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell’acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.”.

Articolo 30: “Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell’art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d’acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.”.

Note all’articolo 32.

Comma 2.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all’articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 56, comma 3: “La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.”.

Note all’articolo 33.

Comma 7.

Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275: “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.”.

Articolo 10: “Pozzi.”.

“1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "e può' adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità' può' disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione”.

Note all’articolo 36.

Commi 2, 3 lettera d) e 4.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Articolo 104: “Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee”.

Comma 2: “2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.”.

Allegato 5: “Limiti di emissione degli scarichi idrici”.

Tabella 3: “Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.”.

Note all’articolo 38.

Comma 1.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 17: “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi

manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.”.

Comma 2.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Articolo 96: “Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.”.

Comma 4: “4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
"Articolo 17.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.”.

Comma 4.

Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale.”.

Articolo 16: “Pagamento in misura ridotta.”.

“E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.”.

Note all'articolo 39.

Comma 1.

Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275 già citato nella nota all'articolo 33, comma 7.

Articolo 10 già citato nella nota all'articolo 33, comma 7.

Note agli allegati B e C .

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Articolo 5: “Definizioni”.

Comma 1, lettere g) e h): “1. Ai fini del presente decreto si intende per:

g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;”.

Note all'allegato D.

Comma 1, lettera a).

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Articolo 7, comma 2 già citato nella nota all'articolo 7, comma 5, lettera g).

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Articolo 96 già citato nella nota all'articolo 38, comma 2.

Comma 1: “1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: “Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.”.

Comma 3.

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: “Codice dell'ordinamento militare.”.

Articolo 320: “Ambito”.

“1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e

radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni secondo le norme del presente capo.

2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall'articolo 331, e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.”.

Articolo 321: “Contenuto delle limitazioni”.

“1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di:

- a) fare elevazioni di terra o di altro materiale;
- b) costruire condotte o canali sopraelevati;
- c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
- d) scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.;
- e) aprire o esercitare cave di qualunque specie;
- f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti;
- g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento.

2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di:

- a) aprire strade;
- b) fabbricare muri o edifici;
- c) sopraelevare muri o edifici esistenti;
- d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.”.

Comma 4.

Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523: “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.”.

Articolo 93: “93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.”.

Comma 6.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 già citato nella nota all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Articolo 2: “Definizioni.”.

“1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acque destinate al consumo umano»:

- 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
- 2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

b) «impianto di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

- c) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;
- d) «autorità d'ambito»: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio».